



N. 4.

Decreto che modifica la Legge 8 Marzo 1927 N. 7 sulle pensioni

per gli Impiegati e Salariati.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente Decreto approvato dal Principe e Sovrano Consiglio dei LX nella Sua Tornata odierna:

Art. 1.

La prima parte e il primo capoverso dell'art. 1 della Legge 8 Marzo 1927 sono aboliti e sostituiti dalla seguente disposizione:

"L'impiegato che abbia 40 anni di "servizio utile ha diritto ad una "pensione eguale all'ultimo stipendio".

Art. 2.

Nella prima parte dell'art. 2 della Legge alla frase: "2) che abbia almeno 20 anni di servizio" è sostituita la seguente: "2) che abbia almeno 15 anni di servizio".

Nel primo capoverso di detto articolo alla frase: "La pensione annua "è uguale a tanti quarantesimi dei "quattro quinti della media degli stipendi percepiti nell'ultimo quinquennio di servizio effettivo per "quanti sono gli anni di servizio utile". è sostituita la seguente: "La pensione annua è uguale a tanti quarantesimi dell'ultimo stipendio per quanti sono gli anni di servizio utile".

Art. 3.

Nell'ultimo capoverso dell'art. 4 della Legge alle frasi: "La pensione sarà uguale ai quattro quinti dell'ultimo quinquennio o dell'eventuale minor periodo di servizio" e "la pensione sarà uguale a tanti quarantesimi della media suddetta quanto sono gli anni di servizio utile" sono sostituite rispettivamente le seguenti: "La pensione sarà eguale all'ultimo stipendio" e "la pensione sarà uguale "a tanti quarantesimi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio utile".

Art. 4.

L'ultimo capoverso dell'art.6 della Legge è sostituito dal seguente:

"Sono parificati ai figli minorenni i figli e le figlie nubili maggiorenni a carico dell'impiegato purchè siano inabili al lavoro e in condizione di bisogno e fino a quando sussistono questi due estremi".

Art. 5.

L'art. 7 della Legge resta modificata come segue:

A) Alla frase di cui al primo capoverso "una pensione annua che "sarà o sarebbe prodotta dall'impiego "della predetta indennità in un reinvestimento fruttante non meno del "cinque per cento" è sostituita la seguente "una pensione annua corrispondente all'interesse del dieci per cento sulla detta indennità".

B) Alla frase di cui al secondo capoverso "La pensione annua che sarà o sarebbe prodotta dalla impiego di cui sopra" è sostituita la seguente: "la pensione annua di cui al precedente capoverso".

C) Al terzo capoverso farà seguito il seguente: "Metà della somma di cui alla prima parte dell'articolo spetterà ai discendenti dello impiegato ove concorranno le seguenti condizioni: a) che l'impiegato sia deceduto prima del collocamento in pensione: b) che non abbia lasciato orfani nelle condizioni di cui agli art.li 5 e 6): c) che la vedova abbia goduto della pensione per periodo non superiore ai cinque anni".

D) Nel quarto capoverso, diventato quinto, alla frase: "qualora manchino vedova, figli (nella condizioni di cui agli art.li 5 e 6), la indennità".

E) Nell'ultimo capoverso, diventato settimo, il periodo andranno per un terzo agli eredi testamentari e, in mancanza di testamento, agli eredi legittimi dell'impiegato o della impiegata e gli altri due terzi al fondo pensioni di cui all'art. 21. Il pensionato che non ha figli, moglie o genitori può far cessione del suo terzo anche con atto tra vivi è sostituito il seguente andranno per metà agli eredi testamentari e, in mancanza di testamento, agli eredi legittimi dell'impiegato o della impiegata e l'altra metà al fondo pensioni di cui all'art. 21. Il pensionato che non ha figli, moglie o genitori può far cessione della sua metà anche con atto tra vivi ma con effetto dopo la sua morte".

Art. 6.

All'art. 15 è aggiunto il seguente capoverso: "La parte di stipendio costituita da indennità per i servizi speciali resta regolata dalla Legge 14 Novembre 1936 N. 13".

Art. 7.

Nell'art. 16 della Legge la frase: "e fino a concorrenza della somma di lire dodicimila" è tolta.

Art. 8.

Alla legge organica per gli impiegati e salariati del 17 Dicembre 1925 N. 34 e, di conseguenza, alla Legge 8 Marzo 1927 N. 7 sulle pensioni per gli impiegati e salariati, viene fatta la seguente aggiunta:

"L'impiegato, che ricopre ufficio per il quale è tabellato uno stipendio base superiore a quello sul quale ha (o perchè entrato in servizio sotto vecchi organici o perchè promosso a posti superiori) maturato uno o piu' quinquenni, arrivato all'ultimo quinquennio, percepirà la maggiore somma che

avrebbe ricevuta se tutti gli aumenti quinquennali fossero stati maturati sullo stipendio base del posto per ultimo ricoperto".

Art. 9.

Le presenti modifiche entreranno in vigore col 1° Aprile 1941. Disposizioni transitorie

Art. 10.

Tutti i miglioramenti concessi col presente Decreto saranno, per gli impiegati già in organico, corrisposti a norma dell'art. 17 della Legge e tutte le somme da corrispondere in capitale restano quelle fissate nei contratti assicurativi in vigore.

Art. 11.

L'applicazione dell'art. 6 del presente Decreto prenderà inizio dal 1° Aprile 1937 e le trattenute (nella misura di cui all'art. 6 della Legge 14 Novembre 1936) per il periodo 1° Aprile 1937 - 30 marzo 1941, saranno operate mensilmente e ripartite nello spazio di due anni (1° Aprile 1941 - 30 Marzo 1943).

Dato dalla Nostra Residenza, addì 15 Marzo 1941 (1640 d.F.R.)

I CAPITANI REGGENTI

Federico Gozi - Salvatore Foschi

IL SEGRETARIO DI STATO

a.i. PER GLI AFFARI INTERNI

Giuliano Gozi